

PROVINCIA DI VARESE - SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA

La presente copia, composta di n. 5 fogli per n. 9 facciate totali, è stata elaborata in formato elettronico e stampata su carta azzurrata, e corrisponde all'originale nel provvedimento n. 2511 del 6.07.2011 emesso da questo Settore.

Varese, li 8 LUG. 2011

SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA

Il Dirigente



Varese, 06/07/2011

Prot. n. 63385/9.11.2

Autorizzazione n. 2511

**Oggetto:** IMPRESA STILLITANO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CISLAGO (VA) - VIA DIAZ N. 354. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO MOBILE MARCA KOMATSU MODELLO BR380JG-1 - MATR. N. 1294 PER LO SVOLGIMENTO DI CAMPAGNE DI ATTIVITÀ DI RECUPERO (R5) E DI SMALTIMENTO (D13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152.

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

#### VISTI:

- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, come modificata dalle leggi regionali 8 agosto 2006, n. 18, 12 luglio 2007, n. 12, 29 giugno 2009, n. 10 e n. 10 del 5 febbraio 2010, n. 7;
- la legge 15 dicembre 2004, n. 308;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010 n. 205 e 10 dicembre 2010, n. 219;
- il decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con legge 30 dicembre 2008, n. 210;
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5, come modificata dalla legge regionale 5 agosto 2010, n. 13;

**PRESO ATTO** che il Responsabile dell'Attività Rifiuti ed Inquinamento Atmosferico del Settore Ecologia ed Energia riferisce che l'Impresa Stillitano S.r.l. con sede legale in Cislago (VA) - Via Diaz n. 354, ha presentato:

- istanza datata 28.02.2011 (atti provinciali di prot. n. 26964 del 22.03.2011) tendente ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di campagne di attività di recupero (R5) e di smaltimento (D14) di rifiuti non pericolosi mediante l'utilizzo di un impianto mobile Marca KOMATSU Modello BR380JG-1 - Matr. n. 1294;
- comunicazione del 17.06.2011 (atti provinciali di prot. n. 58646 del 21.06.2011), con la quale è stata prodotta la documentazione integrativa chiesta dalla Provincia di Varese con nota del 6.05.2011, di prot. n. 46207;

#### RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 10098 del 7.08.2009: "Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti";
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461 del 19.11.2004: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn.


IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(Dott. Arch. Roberto Bonelli)


45274/99, 48055/00 e 5964/01";

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8882 del 24.04.2002: "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6";
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 10161 del 6.08.2002: "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
- la deliberazione della Giunta della Provincia di Varese di P.V. n. 384 del 29.10.2002: "Artt. 27 e 28 d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Istruttoria per la realizzazione degli impianti ed esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, operazioni di controllo e collaudo finale. Individuazione oneri a carico dei richiedenti";
- l'art. 16, comma 1, lett. b), della l.r. 26/03, come modificato dalle ll.rr. 18/06, 12/07 e 10/09, che trasferisce alle Province Lombarde le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione, ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale), dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi della lettera b), del comma 1, dell'articolo 17 della suddetta legge regionale;
- la Circolare della Regione Lombardia - Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile del 27.01.2010, di prot. n. Q12010.001680, nella quale è tra l'altro precisato che per le attività di recupero mediante impianto mobile che riguardino rifiuti non pericolosi delle operazioni di costruzione e demolizione (CER famiglie 170100, 170200, 170600, 170800, 170900 e CER 170504 e 170509) per un quantitativo massimo complessivo pari a 30.000 mc per campagna di trattamento con durata massima della stessa di 120 giorni, non ricorrono le condizioni per l'applicazione del r.r. 4/06 in materia di smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- il punto 7, lett. z.b), dell'Allegato B alla l.r. 5/10, come modificato dall'art. 7, comma 12, lett. f), della l.r. 13/10, che dispone l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) per gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la durata della campagna di attività risulti inferiore a 90 giorni, e per gli altri impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi la cui campagna abbia durata inferiore a 30 giorni, fermo restando che in ogni caso eventuali successive campagne sullo stesso sito devono essere assoggettate alla suddetta verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;

**PRESO ATTO** dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dall'Attività Rifiuti ed Inquinamento Atmosferico del Settore Ecologia ed Energia e vagliata dal Responsabile proponente che, al riguardo, precisa che:

- a) le caratteristiche dell'impianto mobile e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi di rifiuti trattati, sono riportate nell'Allegato Tecnico A - RIFIUTI, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. L'Impresa Stillitano S.r.l., nella relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione e nella successiva documentazione prodotta, ha descritto le modalità di utilizzo dell'impianto mobile Marca KOMATSU Modello BR380JG-1 - Matr. n. 1294, costituito in particolare da alimentatore, gruppo di frantumazione, nastro deferizzatore, sistema di nebulizzazione e vaglio vibrante di selezione, per lo svolgimento delle campagne di attività di recupero (R5) e di smaltimento (D14) di rifiuti non pericolosi;
- b) il quantitativo massimo annuo di rifiuti non pericolosi da sottoporre alle operazioni di recupero (R5) e smaltimento (D14) mediante l'impiego dell'impianto mobile in questione è pari a 35.000 t/a;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(Unit. Arch. )



la disponibilità, da parte dell'Impresa Stillitano S.r.l., dell'impianto mobile Marca KOMATSU Modello BR380JG-1 - Matr. n. 1294 si fonda ad oggi sul contratto di locazione finanziaria (leasing) n. LO 1015358 del 7.10.2010 di durata pari a n. 72 mesi. In merito, il titolare dell'Impresa ha espressamente dichiarato di voler riscattare l'impianto mobile in questione alla scadenza del suddetto contratto di locazione, al fine di acquisirne la proprietà;

- d) considerato che il d.lgs. 205/10 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", ha meglio definito alcune delle operazioni indicate negli Allegati B e C del d.lgs. 152/06, tale per cui l'operazione di ricondizionamento preliminare (D14) di rifiuti non pericolosi richiesta dall'Impresa con l'istanza del 28.02.2011, deve invece essere ridefinita in "D13 - raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D12" in quanto la triturazione è ricompresa in quest'ultima operazione;
- e) l'Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di Varese con REA n. 306662 del 27.10.2006, avente come oggetto: *"L'esecuzione di lavori edili, stradali, ferroviari, (...). In particolare potrà eseguire lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente; demolizioni e sterri, costruzioni di edifici civili, industriali ... (...) ..."*;
- f) è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, in atti provinciali n. 37666 del 15.04.2011;
- g) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare a favore della Provincia di Varese è determinato in € 42.390,77.= ed è relativa al trattamento di 35.000 t/anno di rifiuti non pericolosi;
- h) l'istruttoria si è conclusa con valutazione favorevole al rilascio dell'autorizzazione, ferme restando le prescrizioni riportate al punto 2. dell'Allegato Tecnico A soprarichiamato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**DATO ATTO** altresì che l'art. 184-ter del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 stabilisce che, nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

**ATTESO** che il Responsabile dell'Attività Rifiuti ed Inquinamento Atmosferico, in relazione agli esiti sopra specificati, propone ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 l'assunzione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile di marca KOMATSU Modello BR380JG-1 - Matr. n. 1294, costituito in particolare da alimentatore, unità di frantumazione, nastro deferizzatore, sistema di nebulizzazione, vaglio vibrante di selezione per lo svolgimento di campagne di attività di recupero (R5) e di smaltimento (D13) di rifiuti non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**RICORDATO** che l'attività svolta dall'Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali, fino alla completa operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

iscrizione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e al d.m. 18.02.2011, n. 52 e, dalla data di completa operatività dello stesso, attuazione degli adempimenti e delle procedure previste da dette norme;

compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09;

**FATTO RILEVARE** che il punto 7, lett. z.b), dell'Allegato B alla l.r. 5/10, modificato dall'art. 7, comma 12, lett. f), della l.r. 13/10, dispone l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) per gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la durata della campagna di attività risultasse inferiore a 90 giorni, e per gli altri impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi la cui campagna abbia durata inferiore a 30 giorni, fermo restando che in ogni caso eventuali successive campagne sullo stesso sito devono essere assoggettate alla suddetta verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;

**RITENUTO** di procedere al rilascio del provvedimento, come sopra specificato;

**RICHIAMATE** le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3.

**Tutto ciò premesso,**

**DISPONE**

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, al gestore dell'Impresa Stillitano S.r.l., con sede legale in Cislago (VA) - Via Diaz n. 354, nella persona del legale rappresentante, lo svolgimento di campagne di attività di recupero (R5) e di smaltimento (D13) di rifiuti non pericolosi mediante l'impianto mobile identificato con marca KOMATSU Modello BR380JG-1 - Matr. n. 1294, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di ridefinire, per le motivazioni richiamate in premessa, le operazioni D14 con codice operazione D13 limitatamente alla triturazione dei rifiuti non pericolosi;
3. che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione alla gestione delle operazioni di recupero (R4) e di smaltimento (D13) di rifiuti non pericolosi abbia la durata di dieci anni dalla data di adozione del provvedimento stesso e che l'istanza di rinnovo debba essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa;
4. che i termini di validità del presente provvedimento sono comunque legati alla piena ed effettiva disponibilità dell'impianto mobile da parte dell'Impresa Stillitano S.r.l., ad oggi dimostrata in base all'esistenza del contratto di locazione finanziaria n. LO 1015358 del 7.10.2010 di durata pari a 72 mesi;
5. che, per le motivazioni di cui al precedente punto 4., prima della scadenza del contratto di locazione finanziaria n. LO 1015358 del 7.10.2010 (7.10.2016), l'Impresa Stillitano S.r.l. è tenuta a trasmettere alla Provincia di Varese, copia conforme all'originale di documentazione attestante la disponibilità, ad uso esclusivo, dell'impianto mobile in oggetto. In caso contrario saranno attivate dalla Provincia le procedure finalizzate alla revoca del presente provvedimento autorizzativo per il venir meno di uno dei presupposti che ne determinano la validità;
6. di avvalersi, per l'esercizio delle attività di controllo, come stabilito dall'art. 197, comma 2, del d.lgs. 152/06, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese, cui compete in particolare accertare che l'Impresa ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/06, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale. Le risultanze degli accertamenti devono essere comunicate alla Provincia di Varese per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/06;
7. che, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni alle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione si procederà, a seconda della gravità dell'infrazione, alla diffida, alla diffida con contestuale sospensione dell'attività e, nel caso di reiterate violazioni, alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/06, fermo restando che la Società è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni statali e/o regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(Prof. Arch. Emilio Bonatti)



8. che, in ottemperanza alle disposizioni stabilite dall'art. 208, comma 15, del d.lgs. 152/06, il soggetto autorizzato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto (fatte salve le eventuali diverse disposizioni ivi vigenti), le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (a far tempo dalla data in cui le relative procedure, riferite alla Categoria 7 del d.m. 406/98, diventeranno operative), nonché l'ulteriore documentazione chiesta;
9. che la prevista comunicazione di ogni singola campagna di attività deve in ogni caso essere trasmessa anche alla Provincia di Varese, a prescindere dalla localizzazione del sito prescelto;
10. che, fermo restando l'obbligo di presentare specifica richiesta all'Autorità competente per la verifica di assoggettabilità alla V.I.A., qualora previsto dalla regolamentazione vigente nella Regione in cui si intende svolgere l'attività di recupero, per lo svolgimento delle singole campagne in Regione Lombardia la prevista comunicazione deve essere inoltrata alla Provincia, al Comune all'A.R.P.A. ed alla A.S.L. territorialmente competenti, ottemperando altresì agli ulteriori adempimenti stabiliti dalla d.g.r. n. 10098 del 7.08.2009;
11. che qualora la campagna di attività mediante impianto mobile che si intende svolgere sul territorio della Regione Lombardia non rientri in una delle tipologie per le quali il punto 7, lett. z.b), dell'Allegato B alla l.r. 5/10, come modificato dall'art. 7, comma 12, lett. f) della l.r. 13/10, prevede l'esclusione dalla preventiva verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, detta campagna potrà essere attivata unicamente in seguito all'ottenimento di specifico atto rilasciato dall'Autorità competente di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. dell'intervento proposto, nel rispetto della vigente regolamentazione in materia;
12. di fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
13. di determinare in € 42.390,77.= l'ammontare della garanzia finanziaria che l'Impresa Stillitano S.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Varese, ai sensi della d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, relativamente ad un impianto avente una potenzialità annua di trattamento pari a 35.000 tonnellate.  
La fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004;
14. che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 13., il presente atto venga preliminarmente comunicato, in copia conforme priva di efficacia, a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone quindi copia alla Regione Lombardia, alle Province lombarde, al Comune di Cislago, all'A.S.L. della Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese ad avvenuto espletamento delle procedure di notifica;
15. che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 13., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la deliberazione sopraccitata;
16. che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso, subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 13.;
17. che la cessazione dell'attività svolta con l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Cislago ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese;



18. che in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Provincia di Varese la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di nuova garanzia finanziaria predisposta in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. n. 48055/00, n. 5964 del 2.08.2001 e n. 19461 del 19.11.2004, ovvero di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;

**INFORMA**

che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;

**DA' ATTO**

che sono fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri Enti;

**DISPONE**

la notifica del presente provvedimento all'Impresa Stillitano S.r.l. presso la sede legale di Cislago (VA) - Via Diaz n. 354 contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria e l'inoltro di copia del medesimo, per opportuna informativa, alla Regione Lombardia, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, alle Province lombarde, al Comune di Cislago, all'A.S.L. della Provincia di Varese e, per gli adempimenti di controllo, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(Dott. Arch. Roberto Bonelli)



EE/ARIA/SPG/VR

**ALLEGATO TECNICO A**
**GESTIONE RIFIUTI**

Ragione Sociale	Stillitano S.r.l.	
	C.F. 02956180125	P.IVA 02956180125
Indirizzo sede legale:	Cislago (VA) - Via Diaz n. 354	
Indirizzo sito di ricovero impianto:	Carbonate (CO) - Via Dante n. 79	
Attività:	Svolgimento di campagne mediante impianto mobile identificato con Marca KOMATSU Modello BR380JG-1 - Matr. n. 1294	
Operazioni ex Allegati B e C al d.lgs. 152/06:	Recupero (R5) di rifiuti non pericolosi Smaltimento (D13) di rifiuti non pericolosi, limitatamente alla triturazione	
Legali rappresentanti:	- Stillitano Domenico - Stillitano Andrea - Stillitano Antonino	
Direttore Tecnico:	Stillitano Domenico	

**1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO**
**1.1. l'impianto di frantumazione è costituito da:**

- carro cingolato;
- frantoio a mascelle;
- alimentatore a vibrazione;
- tramoggia di carico;
- nebulizzatori per l'abbattimento delle polveri;
- nastro deferrizzatore per la separazione dei materiali ferrosi dal frantumato;
- vaglio vibrante di selezione per la vagliatura finale;

**1.2. vengono effettuate operazioni di recupero (R5) e di smaltimento (D13 - limitatamente alla triturazione) di rifiuti non pericolosi;**
**1.3. la potenzialità massima dell'impianto è pari a 350 t/giorno;**
**1.4. il quantitativo massimo annuo di rifiuti non pericolosi sottoposti a recupero (R5) e smaltimento mediante raggruppamento preliminare (D13) è pari a 35.000 tonnellate;**
**1.5. viene effettuato il recupero e lo smaltimento dei seguenti rifiuti non pericolosi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, entrata in vigore in data 1 gennaio 2002:**

CER	P	TIPOLOGIE	R5	D13
010408		Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X
010413		Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X
101208		Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione	X	X
101311		Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	X	X
170101		Cemento	X	X
170102		Mattoni	X	X

CER	P	TIPOLOGIE	R5	D13
170103		Mattonelle e ceramiche	X	X
170107		Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106	X	X
170302		Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	X	X
170504		Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 (ad esclusione di quelle provenienti da siti contaminati)	X	X
170802		Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	X	X
170904		Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	X	X

## 2. PRESCRIZIONI

- 2.1 le operazioni di recupero (R5) e di smaltimento (D13) svolte sui rifiuti non pericolosi possono essere effettuate unicamente mediante l'utilizzo dell'impianto di frantumazione "marca KOMATSU Modello BR380JG-1 - Matr. n. 1294";
- 2.2 l'impianto mobile può operare presso i luoghi di produzione dei rifiuti;
- 2.3 le operazioni di recupero rifiuti attraverso impianto mobile devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato;
- 2.4 l'area interessata dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, deve essere conforme ai sensi del r.r. 2/06 e realizzata in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;
- 2.5 prima del trattamento dei rifiuti con l'impianto mobile, l'Impresa deve verificare la loro accettabilità mediante acquisizione di idonee certificazioni analitiche riportanti le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto in oggetto; per i rifiuti aventi nell'elenco europeo dei rifiuti "voce specchio" è altresì necessario che l'Impresa, preventivamente al trattamento con impianto mobile, acquisisca idonea documentazione analitica comprovante la non pericolosità degli stessi;
- 2.6 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la loro dispersione;
- 2.7 la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
  - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- 2.8 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.9 il deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dall'attività di recupero dell'impianto deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni indicate all'art. 183 del d.lgs. 152/06, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee ed effettuato in area già dotata di sistema di ripresa di eventuali sversamenti;
- 2.10 i rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento di rifiuti effettuato mediante impianto mobile sono a tutti gli effetti prodotti da titolare dell'autorizzazione;
- 2.11 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate, devono avere in relazione alla specifica tipologia e CER caratteristiche merceologiche conformi alla normativa

tecnica di settore (d.m. 5.02.1998) o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica (Allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. UL/2005/5205 del 15.07.2005);

**2.12** l'utilizzo dei materiali ottenuti dalle operazioni di recupero (R5) di cui al precedente punto **2.11**, è subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo le modalità stabilite dall'Allegato 3 al d.m. 5.02.1998 ed al rispetto dei limiti stabiliti nello stesso;

**2.13** i rifiuti in uscita dal sito ove viene svolta la campagna con l'impianto mobile, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C al d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo, gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98;

**2.14** le emissioni in atmosfera devono rispettare i valori limite fissati dalla normativa nazionale e dalle linee guida regionali; gli impianti di abbattimento, ove siano previsti, devono essere mantenuti attivi durante l'esercizio delle operazioni di trattamento dei rifiuti;

**2.15** dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Il rispetto di tali limiti dovrà essere documentato da idonee misurazioni dell'inquinamento acustico prodotto;

**2.16** gli scarichi idrici decadenti dall'impianto devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora l'impianto non fosse collegato alla fognatura le acque di risulta dal processo devono essere smaltite come rifiuti speciali;

**2.17** qualora la campagna di attività mediante impianto mobile che si intende svolgere sul territorio della Regione Lombardia non rientri in una delle tipologie di intervento per le quali la Circolare della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della stessa Regione del 27.01.2010, di prot. n. Q12010.001680, indica l'esclusione dall'applicabilità del r.r. 4/06 in materia di smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, le superfici interessate dallo stoccaggio dei rifiuti e dalle relative operazioni di recupero dovranno possedere tutte le caratteristiche fissate dal suddetto regolamento regionale;

**2.18** in caso di inutilizzo l'impianto di frantumazione deve essere collocato in ricovero presso il sito di Carbonate (CO) - Via Dante n. 79 o in altro luogo funzionale preventivamente comunicato;

**2.19** al termine di ogni campagna il soggetto autorizzato deve provvedere all'originario ripristino dei luoghi interessati dall'installazione dell'impianto ed accessori, ivi compreso l'avvio a recupero/smaltimento presso impianti regolarmente autorizzati dei rifiuti decadenti dal trattamento, fatte salve specifiche disposizioni derivanti da altre autorità competenti;

**2.20** ogni singola campagna non può avere la durata superiore a 120 giorni naturali consecutivi, fermo restando, per gli interventi da eseguire sul territorio della Regione Lombardia, quanto stabilito dal Punto 7, lett. z.b), dell'Allegato B alla l.r. 5/10 relativamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale.

### **3. PIANI**

#### **3.1 Piano di emergenza**

Il soggetto autorizzato, con riferimento a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle vigenti normative in materia, deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza fissando gli adempimenti connessi ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi. Il predetto piano deve essere adeguato, per ogni singola campagna di attività, alle caratteristiche del sito prescelto ed alle specifiche operazioni da effettuarsi.